

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1693

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHETTI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, COIN, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DONINA, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VIVIANI, ZORDAN

Modifica all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di fruizione dei servizi audiovisivi da parte delle persone sorde

Presentata il 20 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questa legislatura — come noto — è stato istituito il Ministro per la famiglia e le disabilità. Abbiamo quindi l'occasione per avviare un vero e concreto percorso per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e, con riferimento al tema specifico di questa proposta di legge, delle persone audiolese e delle loro famiglie. L'obiettivo della presente proposta di legge

è quello di garantire un ulteriore strumento di assistenza alle persone audiolese mediante la diffusione e l'aggiornamento degli strumenti di informazione e comunicazione. Si vogliono cioè estendere le opportunità di conoscenza e di studio a tutti coloro che hanno una disabilità uditiva, favorendo, anche con un semplice intervento normativo, il loro inserimento nella società e il loro sviluppo culturale.

Purtroppo già in un recente passato (2016) è stato evidenziato che « il servizio dei sottotitoli messo a disposizione dall'ente radiotelevisivo pubblico risulta[va] essere in ritardo rispetto alle scene, impreciso ed utilizza[va] parole troppo semplici ». Ancora oggi, associazioni come l'Associazione lombarda famiglie audiolesi di Milano, e non solo, evidenziano che la sottotitolazione non è omogenea, non è costante nelle fasce orarie, non è applicata a tutti i programmi, non è garantita (e questo incide sul diritto ad essere almeno adeguatamente informati) per tutti i telegiornali e, in generale, che soffre del cosiddetto « fenomeno della latenza » (il ritardo temporale tra immagini e sottotitoli).

La sottotitolazione è di fondamentale importanza per le persone con disabilità sensoriali e cognitive che necessitano di specifiche programmazioni audio descritte, ed essa dovrebbe essere prevista per ogni forma di comunicazione audiovisiva trasmessa da soggetti pubblici (si pensi ai *monitor* posti negli enti pubblici che trasmettono informazioni all'utenza nonché alle comunicazioni di servizio, ai messaggi che vengono trasmessi nei *monitor* posti sugli aeromobili, alla comunicazione via *web tv*, eccetera).

Oltre ad intervenire sul contratto di servizio della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nella parte riguardante gli obblighi della società nei confronti delle persone con disabilità, profilo che rientra nella competenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, potrebbe essere utile rafforzare il contesto legislativo di riferimento nonché prevedere la sua applicazione anche ad altri generi di trasmissione.

L'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, disciplina e definisce i compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime-

diale e dispone che esso sia affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Il citato articolo 45, nello specifico, dispone che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce comunque « l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali », in maniera che sia favorita la ricezione, da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, dei servizi di media audiovisivi, ad opera dei fornitori degli stessi servizi. I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, devono adottare idonee misure, sentite le associazioni di categoria (articolo 32 del testo unico).

Appare dunque necessario incrementare progressivamente la quota di programmazione sottotitolata, estendendo anche i generi e, in generale, l'offerta di programmazione audio descritta e prevedendo una verifica periodica di tale attività che, oltre alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, coinvolga anche il Ministero per la famiglia e le disabilità, affinché esprima una valutazione sull'efficacia « sociale » della programmazione e sulla sua effettiva efficienza, individuando le eventuali criticità e i relativi correttivi. Questo appare utile anche alla luce della mancata istituzione di un organismo di confronto sulla programmazione sociale, previsto nel contratto di servizio della RAI del 2016.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dai seguenti: « I fornitori di servizi di media audiovisivi, a tal fine, sentite le associazioni di categoria, prevedono l'adozione di idonee misure per favorire lo sviluppo culturale delle persone sorde, garantendo un costante incremento della quota di programmazione sottotitolata e l'applicazione dei sottotitoli a un ampio numero di generi di programmazione tematici. L'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente sono periodicamente verificate da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Gli esiti delle verifiche periodiche sono comunicati al Ministro per la famiglia e le disabilità ».



18PDL0052850